

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/296 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2015

**che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) la cooperazione tra gli Stati membri in materia di interoperabilità e sicurezza dei regimi di identificazione elettronica è essenziale al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione del grado di rischio di tali regimi.
- (2) L'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce che lo Stato membro notificante deve fornire con sei mesi di anticipo agli altri Stati membri una descrizione di tale regime, per consentire agli Stati membri di cooperare tra di loro conformemente alle modalità di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.
- (3) La cooperazione tra Stati membri necessita di procedure semplificate. L'interoperabilità e la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica non possono essere assicurate da procedure condotte in lingue differenti. L'uso della lingua inglese durante la cooperazione dovrebbe facilitare il conseguimento dell'interoperabilità e della sicurezza dei regimi di identificazione elettronica; al contempo la traduzione della documentazione esistente non dovrebbe determinare oneri irragionevoli.
- (4) Diversi elementi dei regimi di identificazione elettronica sono gestiti da differenti autorità o organismi negli Stati membri. Al fine di consentire un'efficace cooperazione e di semplificare le procedure amministrative, è opportuno accertarsi che ciascuno Stato membro disponga di uno «sportello unico» attraverso il quale sia possibile comunicare con i pertinenti organismi e autorità.
- (5) Lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra Stati membri facilita la diffusione dei regimi di identificazione elettronica e funge da strumento per realizzare l'interoperabilità tecnica. La necessità di una tale cooperazione è particolarmente giustificata quando sono necessari adeguamenti dei regimi di identificazione elettronica già notificati, modifiche dei regimi di identificazione elettronica per i quali erano state trasmesse agli Stati membri informazioni prima della notifica e nei casi in cui si verificano importanti sviluppi o incidenti che possano incidere sull'interoperabilità o la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica. Gli Stati membri dovrebbero avere inoltre la possibilità di richiedere ad altri Stati membri informazioni in materia di interoperabilità o sicurezza dei regimi di identificazione elettronica.
- (6) La revisione inter pares dei regimi di identificazione elettronica dovrebbe essere vista come un processo di apprendimento reciproco che contribuisce a consolidare la fiducia tra gli Stati membri e garantisce l'interoperabilità e la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica notificati. A tal fine è opportuno che gli Stati membri notificanti forniscano informazioni sufficienti sui rispettivi regimi di identificazione elettronica. Allo stesso tempo è necessario tenere conto della necessità degli Stati membri di non divulgare informazioni riservate che sono essenziali per la loro sicurezza.
- (7) Al fine di garantire che il processo di revisione inter pares sia economicamente efficace e produca risultati chiari e significativi, e per evitare di imporre agli Stati membri oneri non necessari, è opportuno che gli Stati membri effettuino, collettivamente, un'unica revisione inter pares.
- (8) È opportuno che gli Stati membri tengano conto delle valutazioni (eventualmente disponibili) di terzi indipendenti quando cooperano su tematiche attinenti ai regimi di identificazione elettronica, anche nei casi di valutazioni inter pares.

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.

